

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 1752/2026
Roma, II, 15/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1059/2025
MARIA TERESA BELMONTE	- Relatore -	UP - 07/10/2025
RENATA SESSA		R.G.N. 18779/2025
ALESSANDRINA TUDINO		
ELISABETTA MARIA MOROSINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

Quale imputato e quale parte civile

avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione Tribunale di quella stessa città, che ha riconosciuto [REDACTED] colpevole dei reati di minaccia e lesioni aggravate, di cui ai capi a) e b), commessi in danno di [REDACTED] e quest'ultimo di lesioni in danno del [REDACTED] come contestate al capo c), escludendo la fattispecie di cui all'art.614 cod.pen., di cui al capo d).

1.1. Il procedimento nasce dalla violenta lite occorsa tra [REDACTED] e [REDACTED] il 09 maggio 2020 presso il deposito giudiziario [REDACTED]

gestita dal primo, a seguito della quale entrambi hanno riportato lesioni personali e hanno presentato querela, rendendo ricostruzioni dei fatti opposte.

2. [REDACTED] per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [REDACTED] [REDACTED] ricorre per cassazione, quale imputato e come parte civile costituita, formulando quattro complessivi motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Erronea applicazione degli artt. 52 e 55 co.2 cod. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa anche nella forma domiciliare. Si sostiene che la Corte di appello avrebbe argomentato in spregio alle prove acquisite nel dibattimento, in specie in contrasto con quanto emergente dai fotogrammi tratti dal video registrato dalla telecamera di sorveglianza, acquisito immediatamente agli atti, dai quali emergerebbe l'aggressione da parte del [REDACTED] e l'introduzione illecita nei locali del deposito del ricorrente, che avrebbe agito per salvaguardare la incolumità propria e dei suoi dipendenti.

2.2. Erronea applicazione delle regole di giudizio di cui agli artt. 192 e 533 cod. pen., avendo la Corte di appello rigettato l'appello del ricorrente nonostante prove certe e inequivocabili dei fatti accaduti ritraibili dal *file-video* e dalle testimonianze acquisite nel dibattimento, le quali danno conto della illecita introduzione nel deposito del ricorrente e della iniziale aggressione da parte del [REDACTED]

2.3. Erronea applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. per avere la Corte territoriale totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

2.4. Il quarto motivo è formulato quale parte civile, e denuncia violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato l'appello del [REDACTED] avverso l'assoluzione per i delitti di violazione di domicilio e di lesioni aggravate in suo danno di cui ai capi c) e d), in contrasto con prove chiare provenienti dai fotogrammi del video e dalle concordi dichiarazioni testimoniali acquisite in dibattimento, e riportate nel ricorso. Si stigmatizza il minimo spazio dedicato a tali punti della decisione da parte della sentenza impugnata, con il mero e acritico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non sono fondati, al limite della inammissibilità.

2. E' necessario premettere che si è di fronte ad una doppia condanna conforme e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità della doppia conforme, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (*ex multis*, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del *devolutum* - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si osserva che la lettura congiunta delle due sentenze di merito consente di affermare che vi sia stata un adeguata

valutazione del compendio probatorio in relazione alla ricostruzione dello scontro svoltosi all'ingresso e all'interno del deposito [REDACTED] s.r.l., in occasione di un accesso del [REDACTED] che, unitamente ad altre due persone, intendeva prelevare una sedia a rotelle da un'ambulanza che si trovava ivi parcheggiata, venendogli impedito l'ingresso da un addetto del deposito e dallo stesso titolare, il ricorrente [REDACTED] con il quale avveniva la colluttazione oggetto dei capi a), b) e c), per i quali è intervenuta condanna.

3.1. Con specifico riferimento alla invocata scriminante della legittima difesa, già il primo giudice aveva osservato, nel negare la legittima difesa, come le lesioni riportate sia da [REDACTED] che da [REDACTED] furono "con pacifica evidenza reciprocamente causate", e, in particolare, che il [REDACTED] avrebbe potuto evitare i contrasto con il [REDACTED] fin dal suo *incipit*, invece attribuibile anche a lui, non essendovi la necessità di colpire da parte sua, egli avendo la possibilità di un *commodus discessus*, entrando nella guardiola invece che, come ha fatto, accedervi per due volte per munirsi di due oggetti contundenti (un bastone da trekking e una mazza da *baseball*) poi utilizzati. Sul piano logico, d'altronde, l'avere avuto il tempo e la possibilità di premunirsi di oggetti idonei all'offesa conforta la considerazione che il ricorrente si sia trovato nella effettiva possibilità di un alternativo contegno rispetto a quella che il primo giudice ha efficacemente qualificato come una sorta di rappresaglia mesa in atto rispetto all'atteggiamento pur aggressivo del [REDACTED]. Analoghe osservazioni si rinvengono nella sentenza impugnata (pg. 8), che ha sottolineato come il ricorrente piuttosto che ripararsi all'interno della guardiola e contattare le forze dell'ordine, abbia optato per una veemente reazione e "per far male" all'altrui aggressione. Del tutto convincente e congrua logicamente, è la osservazione della Corte di appello che ha ravvisato, per quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel dibattimento, l'intento bellico del [REDACTED] a prescindere dalla responsabilità del [REDACTED] per l'iniziativa aggressiva (peraltro, neppure emersa pacificamente), come dimostrano l'avere prima preso un bastone da *trekking*, con cui ha colpito il [REDACTED] e poi brandito una mazza da *baseball* a scopo intimidatorio.

E' noto, infatti, che, ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 cod. pen. L. n. 59 del 2006, vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate "ex ante"), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto, (Sez. 4, n._32282 del 04/07/2006 Rv. 235181; Sez. 4 n. 33591 del 03/05/2016, Rv. 267473) laddove essa deve escludersi quando la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentivano all'imputato di porre in essere, senza pericolo per sé o per altri,

una iniziativa qualificabile come "commodus discessus" (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008 Rv. 240447; Sez. 1 n. 51262 del 13/06/2017, Rv. 272080)

4. Quanto alla doglianza relativa al delitto di cui al capo d), per cui il ricorrente censura la decisione con la quale la Corte di appello ha rigettato l'appello avverso la assoluzione del [REDACTED] dalla contestata violazione di domicilio, il motivo è manifestamente infondato e sconta l'omesso confronto con le ragioni della decisione, che è stata assunta – non sulla base di un travisamento della prova – ma sul presupposto che, come già osservato dal primo giudie, la depositeria non fosse qualificabile come domicilio., ovvero come uno dei luoghi protetti dall'art. 614 cod. pen. "trattandosi di area intermedia tra la parte prettamente interna della depositeria e la parte completamente esterna", nella quale, dunque, non può ritenersi che vi si svolgessero atti della vita privata degli aventi diritto. Dunque, è la mancanza del presupposto dell'invocata legittima difesa domiciliare – costituito dalla sussistenza di una violazione di domicilio in atto – che ha fondato la decisione qui avversata dal ricorrente (cfr. Sez. 1 n. 23977 del 12/04/2022, Rv. 283185, nonché Sez. 1 n. 21794 del 20/02/2020, Rv. 279340, le quali hanno, appunto, affermato che la fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., ta gli altri, la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore).

5. In conseguenza di quanto precede, è stata negata l'applicazione dell'esimente della c.d. legittima difesa domiciliare, argomenti con i quali, come detto, il ricorrente non si misura, né si confronta, con le argomentazioni svolte dal giudice di appello in merito all'inconfigurabilità della stessa legittima difesa, in ragione delle scelte comportamentali del ricorrente di fronte all'aggressione subita, non potendo ravvisarsi, come hanno spiegato i giudici di merito, nella condotta del [REDACTED] un'offesa tale da non potere essere neutralizzata se non con la condotta aggressiva tenuta dal ricorrente.

5.1. Dunque, la sentenza impugnata è corredata di un congruo e affatto irrazionale corredo argomentativo, non emergendo evidenti profili di illogicità, mentre le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, rendendo un giudizio del tutto plausibile in merito al materiale probatorio, non essendo consentito alla difesa prospettare ricostruzioni alternative del materiale probatorio. Conseguentemente, risultano infondati i motivi primo, secondo e quarto.

6. Non ha pregio neppure il terzo motivo, con cui ci si duole della mancata replica alla istanza difensiva di riconoscimento della speciale causa di non procedibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., in primo luogo, perché, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello compendiata alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, non emerge che tale motivo sia stato proposto alla Corte di appello, cosicchè, trattandosi di motivo inedito, con il quale si contesta una violazione di legge che non ha formato oggetto di censura nel gravame di merito, la relativa deduzione, per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità, rende il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen.

6.1. In secondo luogo, a decretare la manifesta infondatezza del motivo, basta il richiamo al pacifico orientamento giurisprudenziale che non ritiene censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Nel caso di specie, il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., ha però posto in rilievo l'atteggiamento gravemente e volutamente minaccioso e aggressivo tenuto dal ricorrente, armatosi di ben due oggetti contundenti, con uno dei quali non ha esitato a colpire il suo antagonista. Cosicchè deve ritenersi implicitamente escluso dal giudice l'inquadramento del fatto come lieve, richiamando la struttura argomentativa della sentenza, seppur rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3 n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097).

7. Al rigetto dei ricorsi segue, *ex lege*, la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [REDACTED] - quale imputato e quale parte civile - che condanna al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente
Rossella Catena